

ALBERTI dott.ssa MARINA – REVISORE DEI CONTI

38079 TIONE DI TRENTO - VIA DEL FORO, 4/B - TEL. 0465 321300 - FAX 0465 321198

Codice fiscale LBR MRN 74C45 L174M Partita IVA 01867760223

E-Mail: studio@studioassociatoantolini.it

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE (Provincia di Trento)
- 9 GEN. 2020
N. <u>232</u> Class. Cl. Fasc.

Spett.le

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
- Provincia di Trento -
P.zza C. Battisti, 1
38087 Sella Giudicarie

<p align="center">PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO LA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018 (EX ART. 7 CO. 11 L.P. 29.12.2016 N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E SS.MM.)</p>
--

In data odierna la sottoscritta Marina Alberti, nominata alla carica di Revisore dei Conti del Comune di Sella Giudicarie con deliberazione Consigliare n. 79 del 18.12.2017, decorrenza incarico 01.01.2018 – 31.12.2020,

rilevato

1. che con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.) il Legislatore nazionale ha introdotto una nuova ed organica disciplina in materia di costituzione, mantenimento e gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni Pubbliche (decreto integrato e modificato dal D.Lgs. n.100/2017);
2. che detta disciplina è stata recepita con alcuni significativi adeguamenti nell'ordinamento provinciale, mediante l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
3. che gli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, a prevedere un programma di razionalizzazione; (al proposito si evidenzia che, in data 12 novembre 2019 e 5 dicembre 2019, risultano pervenute all'Ente due circolari da parte del Consorzio dei Comuni Trentini, nelle quali si sottolinea che, in Provincia di Trento ed ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'articolo 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, la revisione adottata dagli Enti Locali in materia societaria ha valore triennale, a differenza di quanto previsto a livello nazionale: pertanto la revisione per l'anno 2019 avrebbe carattere "facoltativo");
4. che il Comune di Sella Giudicarie, alla luce delle informazioni raccolte, ha ritenuto opportuno adottare il provvedimento di revisione al fine di attuare un costante monitoraggio e informare il Consiglio comunale in merito ad una rinnovata valutazione delle partecipate;
5. che ad oggi è consentito alle Amministrazioni Pubbliche procedere alla costituzione di società, all'acquisto di partecipazioni nelle stesse ed al mantenimento di quelle esistenti ai soli casi in cui le società in parola abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente

- necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e ricadano nel novero delle attività individuate – in termini generali e derogatori – dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;
6. che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
 7. che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Amministrazione Pubblica (affidamento dei servizi tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P);
 8. che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
 9. che, con la Finanziaria per l'anno 2019, è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*;
 10. che l'attività di monitoraggio delle partecipate detenute dal Comune di Sella Giudicarie risulta costante nel tempo:
 - il Consiglio comunale per effetto dell'art. 24, TU 2016 entro la data del 30.09.2017 ha predisposto (deliberazione n. 69 del 29.09.2017) la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2016. Detta ricognizione riguardante partecipazioni dirette di minoranza ha portato a mantenere la partecipazione in otto società (Consorzio Comuni Trentini soc. coop.; Esco BIM e Comuni del Chiese s.p.a.; Geas s.p.a.; Tregas s.r.l.; Trentino Riscossioni s.p.a.; Giudicarie Gas s.p.a.; Informatica Trentina s.p.a.; Primiero Energia s.p.a.), e ad escludere la partecipazione alla Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop. (in quanto ritenuta non coerente con l'art. 4, d.lgs. 175/2016 e alle condizioni di cui agli artt. 10 e 24, d.lgs. 175/2016). Il mantenimento di due delle partecipate sopra richiamate risultava peraltro condizionato dall'effettuazione di modifiche statutarie in termini, nello specifico: modifica degli statuti di Geas s.p.a. (per una corretta disciplina come società "in house") e di Tregas s.r.l. (non per aderire in pieno al modello della Società "in house" cosa ritenuta non necessaria ma comunque per corretto adeguamento dello Statuto alla disciplina in vigore); tali modifiche statutarie risultano effettuate;
 - il Consiglio comunale ha disposto (deliberazione n. 65 del 27.12.2018) in merito alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017;
 - il Consiglio comunale ha disposto (deliberazione n. 64 del 30.12.2019) in merito alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018;

pre m e s s o

1. che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente è stato istruito dagli organi del Comune e convalidato dal Segretario Comunale dott. Vincenzo Todaro;

2. che l'Ente ha acquisito, con oggettive difficoltà dovute a ritardi e imprecisioni imputabili alle partecipate stesse, i dati delle proprie partecipate, utilizzando le apposite schede messe a disposizione dal MEF in data 2 dicembre 2019 (documentazione che integra la proposta di delibera del Consiglio);
3. che dalla revisione è emersa la necessità di procedere:
- al **MANTENIMENTO** delle seguenti partecipazioni:

partecipazioni dirette

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale società	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione	Note
Dir_1 Scheda allegata sub A	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	02126520226	0,915	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_2 Scheda allegata sub B	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	01533550222	0,51	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_3 Scheda allegata sub C	GEAS S.p.A. (GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI)	01811460227	2,48	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_4 Scheda allegata sub D	GIUDICARIE GAS SPA	01722590229	2,38	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_5 Scheda allegata sub E	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	01699790224	0,183	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_7 Scheda allegata sub G	TREGAS - TARENTINO RETI GAS SRL	02031010222	35,31	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_8 Scheda allegata sub H	INFORMATICA TARENTINA SPA	00990320228	0,0255	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_9 Scheda allegata sub I	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	02002380224	0,0287	Si ritiene di mantenere la partecipazione	

partecipazioni indirette tramite società "in house" e/o società controllate dal Comune

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro servizi condivisi soc. cons.	02307490223	Trentino Digitale spa e Trentino Riscossioni spa	Mantenimento senza interventi	
SET distribuzione s.p.a.	01932800228	Consorzio dei Comuni Trentini	Mantenimento senza interventi	
Federazione Trentina della Cooperaz. s.c.	00110640224	Consorzio dei Comuni Trentini	Mantenimento senza interventi	

Si sottolinea che il mantenimento delle partecipazioni sopra descritte risulta puntualmente motivato e relazionato in appendice alle schede di verifica predisposte dal Segretario Comunale, relazioni che qui si richiamano integralmente e a cui si rimanda.

➤ All'**ALIENAZIONE** delle seguenti partecipazioni:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop..	02082260221		La quota è in fase di liquidazione in esecuzione della revisione straordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017	
Cassa Rurale di Trento BCC s.c.	00107860223	Consorzio dei Comuni Trentini	Si ritiene di invitare la tramite a dismettere la partecipazione	

➤ Alla **RAZIONALIZZAZIONE** attraverso un programma di contenimento dei costi di funzionamento, all'**AGGREGAZIONE**, alla **LIQUIDAZIONE** o alla **FUSIONE** delle seguenti partecipazioni:

- nessuna.

Preso atto e considerato che

l'attività di revisione appare conforme ai dettami di cui all'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. 1/2005 cit., applicabile anche agli Enti locali in forza del richiamo operato dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010;

visto anche

A) il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;

B) il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

non avendo riscontrato cause ostative e/o rilievi da evidenziare, la sottoscritta dott.ssa Marina Alberti in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Sella Giudicarie,

prende favorevolmente atto

della revisione effettuata in merito alle partecipazioni societarie detenute,

rinno va l'invito all'Ente

con lo scopo di scongiurare l'eventualità che una gestione negativa delle società a partecipazione pubblica possa tradursi in effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'Amministrazione:

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate al fine di monitorare l'evoluzione della gestione;
- ad adottare, laddove possibile, una "partecipazione proattiva" e conoscitiva della gestione delle partecipate con lo scopo di controllarne costantemente l'attività;
- a vigilare l'incidenza sul bilancio complessivo comunale di tutti i possibili oneri riconducibili alle società partecipate scongiurando in tal modo ogni possibile rischio economico/finanziario che dovesse gravare sull'Ente;
- a sollecitare le società partecipate alla pronta e puntuale trasmissione dei dati necessari alle revisioni periodiche da operare.

Si ricorda la necessità:

- di trasmettere la deliberazione presa alle società partecipate dal Comune;
- di provvedere alle necessarie comunicazioni dell'esito della revisione in oggetto, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- di inviare copia della deliberazione presa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.;
- il nominato responsabile del procedimento (Segretario Comunale) a vigilare sull'applicazione delle decisioni assunte.

Tione di Trento – Sella Giudicarie, 08 gennaio 2020.

IL REVISORE DEI CONTI


dott.ssa Marina Alberti